



COMUNE DI SAN MARTINO AL TAGLIAMENTO

PORDENONE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DEGLI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 32 del 20/08/2015

Premessa

Il Comune di San Martino al Tagliamento è proprietario di 3 alloggi siti nel territorio comunale.

Tali alloggi vengono destinati anche a scopo assistenziale per categorie di persone con particolari necessità e con finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata.

Al fine di determinare i criteri di ammissibilità alla concessione degli alloggi si è ritenuto necessario predisporre un regolamento che individui tali criteri tenendo presente una valutazione non esclusivamente legata agli aspetti economici ma più in generale alla complessiva situazione psico-sociale dei richiedenti.

Art. 1

Contenuto

Il presente regolamento disciplina la concessione degli alloggi comunali.

Art. 2

Destinatari della concessione

Sono destinatari della concessione degli alloggi le persone (o i nuclei familiari) residenti nel Comune o ivi domiciliate da almeno due anni senza notevoli interruzioni (domicilio di soccorso), fatti salvi i casi di urgenza debitamente motivati dal Servizio Sociale di Base.

Art. 3

Finalità della concessione

La concessione prevista dal presente regolamento è finalizzata a garantire al cittadino in stato di bisogno sociale un proprio ambito familiare recuperando l'autosufficienza delle persone (o i nuclei familiari) dalla dipendenza dall'assistenza pubblica.

Art. 4

Criteri per la concessione

In generale la concessione è subordinata alla conoscenza per il tramite il servizio sociale di base delle condizioni socio-economiche e sanitarie di singoli (o nuclei familiari) al fine di accertarne le reali necessità. Vengono fissati i seguenti criteri per determinare le priorità della concessione:

1) persone anziane (ultrasessantacinquenni) che si trovino in particolari condizioni sociali e disagiate condizioni economiche;

2) persone di qualsiasi età in condizioni di disagio sociale ed economico;

3) persone di cui al punto 1 non in condizioni economiche disagiate;

4) persone di cui al punto 2 non in condizioni economiche disagiate;

La relazione da parte dell'assistente sociale competente di cui al successivo art. 5 può determinare diversi criteri di priorità ovvero sovvertire l'elenco sopra riportato.

Per il disagio economico si fa riferimento ai criteri determinati dal Servizio Sociale di Base ed in particolare al calcolo del minimo vitale.

Art. 5

Modalità di richiesta della concessione

Le richieste di concessione seguono il seguente iter tecnico-amministrativo:

- presentazione della domanda da parte dell'interessato o attivazione propria dell'Amministrazione Comunale per i casi di particolare disagio sociale;
- valutazione della domanda attraverso una verifica socio-economica e sanitaria da parte dell'assistente sociale competente che si estrinseca in una relazione rivolta all'Amministrazione Comunale;
- esame da parte della Giunta Comunale della domanda corredata dalla documentazione di cui sopra, che assume il provvedimento deliberativo di concessione.

Art. 6

Determinazione della concessione

La concessione dell'alloggio è effettuata nella forma della locazione ovvero del comodato. Potrà inoltre venire richiesto il rimborso della spese.

La durata della concessione è fissata in un anno salvo proroga di anno in anno, in casi determinati e con motivato provvedimento che tenga conto della procedura di cui all'art. 5: la Giunta Comunale, può accogliere richieste di concessione a titolo non oneroso.

Art. 7

Revoca

La revoca della concessione potrà avvenire:

- per disdetta da parte dell'interessato comunicata almeno 3 mesi prima della scadenza;
- per modifica delle condizioni economiche e sociali del locatario, tali da non rientrare nella ipotesi di concessione;
- per comportamento del locatario tali da pregiudicare la civile convivenza con gli altri locatari degli alloggi.

Art. 8
Disposizioni finali

Vengono fatti salvi gli attuali rapporti di concessione in atto che verranno rideterminati secondo quanto previsto dal presente regolamento alla data di scadenza naturale degli stessi.

Art. 9
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento in cui verranno espletati gli obblighi di pubblicazione e diffusione previsti dalla legge.